

**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL
FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA 1 E 2 DEL CORSO DI LAUREA
UNIVERSITARIO IN SCIENZE E CULTURE ENOGASTRONOMICHE, PER 36 MESI.**

Art. 1 - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DEI SERVIZI – AMBITO DI APPLICAZIONE

Costituisce oggetto dell'appalto l'esecuzione dei servizi, non in via esclusiva, di formazione in modalità didattica esperienziale (inclusi utilizzo del laboratorio di cucina, materiale per esperienze pratiche, magazzino e applicazioni multimediali), riferite alla formazione di figure di alta qualificazione nel campo dell'enogastronomia, con competenze linguistiche, economiche, giuridiche e in gestione d'impresa, per gli studenti dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito "Università") del corso di laurea in Scienze e Culture enogastronomiche), da erogarsi in moduli orari secondo le necessità dell'Università.

L'Affidatario garantirà l'utilizzazione delle strutture, anche laboratoriali, nonché lo svolgimento, per il tramite del suddetto soggetto, delle attività necessarie a supporto del corso di laurea.

I servizi proposti dovranno presentare le seguenti caratteristiche minime:

- disponibilità di laboratori di cucina e di un'aula demo, con tutte le autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- ubicazione nel territorio comunale di Roma sud, e più precisamente in un raggio di 4 km dalla sede di viale Marconi, 446;
- disponibilità di un'aula con una capienza di minimo 100 posti per eventuali specifiche attività.

Le attività richieste per le esigenze del corso di laurea riguardano:

- Utilizzo laboratori di cucina e aula demo con tutte le strumentazioni;
- Materiale di consumo per le attività laboratoriali;
- Supporto alla didattica con docenti di alta qualificazione professionale.

Nello specifico:

Descrizione delle attività oggetto del servizio annuale

- **Attività 1 e 2.**

Laboratori di Enogastronomia

Primo semestre (ottobre-gennaio), secondo semestre (marzo-giugno)

Per ogni semestre e per ogni attività:

100 studenti equamente divisi in 4 gruppi (o turni).

Frequenza: 4 turni da 50 ore totali ciascuno. Ogni turno svolgerà 10 sessioni da 5 ore. Totale 200 ore divise in 40 sessioni.

- **Attività 3**

Supporto logistico alla didattica frontale – Servizi alla formazione mediante didattica frontale relativamente alle Attività 1 e 2.

Qualora fosse necessario adottare misure di distanziamento sociale, le Attività 1 e 2 si svolgeranno secondo quanto di seguito specificato, oppure come diversamente indicato dall'Ateneo:

Frequenza:

8 turni da 25 ore totali ciascuno, in laboratorio di cucina. Ogni turno svolgerà 5 sessioni da 5 ore. Totale 200 ore divise in 40 sessioni.

25 ore di didattica a distanza utilizzando le piattaforme informatiche messe a disposizione dall'Ateneo.

Resta inteso che il numero di studenti partecipanti alle Attività 1 e 2 è stato stimato sulla base del numero programmato di iscritti. Il numero effettivo di studenti con obbligo di frequenza potrebbe essere inferiore a quello indicato. In questo caso sarà contemplata una riduzione del numero di sessioni e corrispondente adeguamento del corrispettivo.

I servizi saranno eseguiti con il coordinamento dell'Università, per il tramite del suo referente didattico, prof.ssa Livia Leoni. Il responsabile amministrativo (RUP) del procedimento è il segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze.

ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE

I servizi avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di avvio come attestata da apposito verbale, e avrà durata fino al 30 settembre 2024 o, nel caso in cui ciò si verifichi prima di tale data, al raggiungimento dell'importo complessivo massimo di cui al successivo art. 3.

Art. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Università stima il proprio fabbisogno complessivo nel periodo di durata del contratto in 400 moduli orari di formazione per ciascuno anno accademico; tale stima ha carattere presuntivo e non vincolante e potrà variare in relazione alle effettive esigenze rilevate.

I costi unitari annuali per l'esecuzione delle attività, soggetti a eventuale ribasso, sono così definiti:

- euro 400,00 a sessione – n. sessioni 80, riferite alle Attività 1 e 2 per un totale di massimo euro 32.000,00
- euro 60,00/h per l'Attività 3, per un totale di massimo 400 ore, corrispondente a euro 24.000,00
- euro 8.000,00 massimo per servizi correlati.

Il costo complessivo massimo dei servizi per l'intero periodo di vigenza contrattuale, tenuto conto del fabbisogno indicativo sopra indicato, è, quindi, stimato in euro 192.000,00 – oltre IVA di legge, ripartito in tre annualità, per un importo massimo annuale pari a euro 64.000,00 oltre IVA di legge.

L'importo massimo sopra definito ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni richiedibili e ha carattere presuntivo e non vincolante; il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà, infatti, determinato sulla base dei moduli orari effettivamente richiesti, forniti e certificati dall'Ateneo, senza nessun minimo garantito.

Valutate le caratteristiche e le modalità dei servizi, che è ritenuto di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Il corrispettivo sarà liquidato con cadenza mensile posticipata, o secondo la diversa cadenza che sarà definita con l'Ateneo, a seguito del rilascio da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di regolare esecuzione riportante l'esatto conteggio dei moduli orari effettivamente svolti dall'Affidatario nel periodo di riferimento, e della contestuale autorizzazione all'emissione della relativa fattura in formato elettronico, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. Sulla fattura dovranno obbligatoriamente essere indicati il C.I.G. e il Codice Univoco: 6G6L4L – Area Contratti.

Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, subordinatamente all'acquisizione, da parte dell'Università, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti previdenziali.

Su ogni pagamento sarà applicata la trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e tutte le spese relative all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. L'Affidatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

L’Affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall’Università. L’Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Università di ogni circostanza influente sull’esecuzione dei servizi.

L’Affidatario dovrà impiegare, per l’espletamento dei servizi in questione, insegnanti qualificati. Il *curriculum vitae* degli insegnanti deve, inoltre, attestare il possesso di un’adeguata esperienza.

Prima dell’avvio dell’appalto, il personale proposto dall’Affidatario potrà essere sottoposto a colloquio di idoneità; i soggetti per i quali l’Università esprima un giudizio di inidoneità non potranno essere impiegati nell’appalto. In ogni caso, durante l’intero periodo di durata del contratto, l’Università può effettuare verifiche sui requisiti e sul possesso dell’esperienza richiesta ai soggetti preposti e, altresì, sottoporli a valutazione da parte degli studenti. Nel caso in cui le verifiche e/o la valutazione avessero esito negativo, o i soggetti preposti non risultassero di suo gradimento a proprio insindacabile giudizio, l’Università chiederà formalmente all’Affidatario la sostituzione immediata con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti.

Il personale impiegato nell’appalto dovrà avere regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti, e l’Affidatario dovrà garantire, nei confronti del personale stesso, il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il puntuale adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario si obbliga a:

- a) manlevare l’Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- b) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l’organizzazione atti a garantire elevati livelli di qualità delle attività;
- c) adempiere le proprie prestazioni e obbligazioni in piena collaborazione e osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall’Università;
- d) comunicare tempestivamente all’Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili.

Prima della stipula del contratto, l’Affidatario dovrà produrre apposita polizza di responsabilità civile per un massimale di euro 5.000.000,00.

ART. 6 - ONERI A CARICO DELL’UNIVERSITÀ

Al fine di consentire il corretto svolgimento dei servizi, l’Università si impegna a:

- a) definire il calendario dei corsi;
- b) curare le comunicazioni con gli studenti;
- c) raccogliere le preiscrizioni e/o iscrizioni, anche attraverso l’apposita piattaforma, e comporre le classi;
- d) fornire all’Affidatario l’elenco degli studenti, al fine della predisposizione delle attività;
- e) mettere a disposizione le strutture informatiche e telematiche necessarie allo svolgimento dei corsi, ove necessarie.

ART. 7 – REFERENTI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario dovrà prevedere la figura di un referente amministrativo e di un referente operativo (quest’ultimo da individuare tra i soggetti preposti al supporto logistico alla didattica frontale) nei confronti dell’Ateneo di Roma Tre.

I nominativi dei referenti dovranno essere comunicati ufficialmente per iscritto, entro una settimana dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il referente operativo dovrà essere presente in tutti gli incontri di programmazione e verifica delle attività, laddove sia richiesta la sua presenza.

Il referente amministrativo dovrà presidiare la corretta gestione dei servizi.

ART. 8 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Risultando essenziale che ciascun corso abbia termine entro la data indicata in sede di programmazione, l'Affidatario è obbligato a garantire la continuità dei servizi provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata. In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente, dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito.

ART. 9 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei servizi, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

1. In caso di ritardato avvio dei moduli rispetto al calendario delle attività comunicato dall'Università: 10 % (dieci per cento) del corrispettivo orario per ciascun modulo orario per il quale si è verificato il ritardo, per ogni giorno solare di ritardo;
2. In caso di svolgimento dei servizi in modo non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato: euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno solare decorrente dalla contestazione dell'irregolarità sino al momento in cui i servizi inizino a essere eseguiti in modo conforme;
3. Nel caso in cui l'Università riscontri - in sede di avvio dell'appalto o in qualsiasi altro momento - l'assenza dei requisiti richiesti relativamente a una o più unità di personale impiegato nell'appalto: euro 1.000,00 per ogni unità di personale non idonea, fermo restando l'obbligo per l'Affidatario di provvedere all'immediato allontanamento e sostituzione dei soggetti interessati.

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10.

Le penali saranno applicate previa comunicazione all'Affidatario mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all'art. 14.

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili all'Affidatario, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione dei servizi.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto con l'Affidatario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b. in caso di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- c. in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente Capitolato;
- d. in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 14 eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Università;
- e. in caso di applicazione di penali per un importo superiore a 10% dell'importo contrattuale.

In tutti i casi sopra indicati, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure*, previa formale diffida ad adempiere, nel caso in cui l'Affidatario non fornisca sufficienti giustificazioni o non esegua la prestazione

richiesta nell'arco temporale massimo di due giorni dalla diffida o eventuale diverso termine stabilito dall'Università.

All'Affidatario verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alla parte dei servizi resa e accettata dall'Università.

Rimane salva la possibilità di risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università avrà diritto di incamerare l'intero deposito cauzionale, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno e spese, ferma restando la facoltà per l'Università di eseguire i servizi in danno all'Affidatario inadempiente.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e in particolar modo del Codice di comportamento adottato dall'Università con prot. 123504 del 23 ottobre 2014, visionabile e scaricabile al seguente indirizzo *internet*: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui al presente contratto verranno registrati sui conti correnti dedicati comunicati dall'Affidatario e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 10.

Art. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima.

Data la specificità dei servizi, non è ammesso il subappalto per le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 10.

Art. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario deve costituire per l'intera durata del contratto una garanzia fissata nella misura del 10% del valore stimato dell'appalto, salvo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione ex art. 93 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 50/2016..

Le modalità e i termini di costituzione della garanzia definitiva sono prescritti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rinvia.

Art. 15 – PREROGATIVA DELL'UNIVERSITÀ

L'Università rimane estranea ai rapporti che l'Affidatario dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini dell'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dal presente appalto sarà competente il Foro di Roma, in via esclusiva. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 - RISERVATEZZA DEI DATI

Le proposte e le informazioni reciprocamente fornite nel corso dello svolgimento del contratto saranno considerate di natura riservata. L’Affidatario, pertanto, è tenuto al rispetto del segreto professionale.

L’Affidatario sarà obbligato a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l’ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento dei servizi, come pure l’obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell’Università.